

COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58 DEL 29/06/2011

**OGGETTO: Istituzione dell'addizionale IRPEF. Anno 2011 e 2012 –
Proposta al Consiglio Comunale**

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 19,45 si è riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza dei signori:

| | | | |
|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Gaudieri Francesco | Sindaco | Presente |
| 2 | Granata Giovanni | V. Sindaco | Presente |
| 3 | Cacciapuoti Raffaele | Assessore | Presente |
| 4 | Di Marino Teresa | Assessore | Presente |
| 5 | Molino Mario | Assessore | Presente |
| 6 | Punzo M. Rosaria | Assessore | Presente |

Fra gli assenti sono giustificati i signori:_____

**Presiede il Sindaco avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. a) del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Michele
Ronza**

**COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF. ANNO 2011 E
2012. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.**

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che la riduzione dei trasferimenti erariali in attuazione del cd. "federalismo municipale" impone - oltre alla riduzione delle spese - il recupero delle risorse finanziarie necessarie per il pareggio del bilancio;

Vista la vigente legislazione in materia di addizionale comunale IRPEF;

PROPONE

Al Consiglio Comunale

L'approvazione dell'allegata delibera relativa all'istituzione di detta addizionale per gli anni 2011 e 2012, rispettivamente nella misura dello 0,2% e dello 0,4%

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA

integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.

**COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI**

Deliberazione C.C. Istituzione dell'addizionale comunale IRPEF

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF;

RICORDATO che l'art. 1, comma 4, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato prima modificato dall'art. 1, comma 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi dall'art. 40, comma 7, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, prevede la seguente disciplina:

- l'addizionale è calcolata, applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta, sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3;

- l'addizionale è dovuta se, per lo stesso anno, risulta parimenti dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito, di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

- l'addizionale è dovuta alla Provincia ed al Comune, nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno, cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti;

- il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

- l'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale, ottenuta applicando le aliquote, di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente;

- ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della deliberazione sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

PRESA VISIONE della bozza di regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che si allega al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), i Comuni possono stabilire un'aliquota variabile ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale entro il limite di una percentuale pari a 0,8 punti;

tenuto conto del disposto di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 "Federalismo Fiscale" e alla luce della Risoluzione 1/DF del 2 maggio 2011 a cura

del dipartimento delle Finanze che fissano a 0,2 punti percentuali l'aumento massimo delle aliquote per anno;

CONSIDERATO che in riferimento alle norme suddette, i Comuni possono deliberare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, l'aliquota da applicare per l'anno in corso;

TENUTO CONTO che Il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 938 del 12 marzo 2007, ha precisato che oltre all'istituzione, anche la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF può avvenire esclusivamente mediante regolamento di competenza consiliare.

RITENUTO di determinare, per l'anno 2011, l'addizionale comunale IRPEF nella misura del 0,2%;

CONSIDERATO che il gettito stimato è previsto in Euro 366.000,00, valutato sulla base delle proiezioni dei dati 2009 del Ministero delle Finanze;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale e di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio economico-finanziario ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

EFFETTUATA la votazione:

AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento Istitutivo dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, formato da n. 9 Articoli, che si allega al presente atto, determinando, per l'anno 2011, l'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura dello 0,2 % (zero virgola 2 per cento);

2) Di pubblicare la presente deliberazione, sul sito internet del Ministero dell'Economia e Finanze, individuato con apposito D.M., 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (entrate_dc_fiscalitalocale_udc@finanze.it);

3) Di inviare, mediante raccomandata A/R, copia conforme della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali “Ufficio Federalismo Fiscale”, Viale Europa, 242 – 00144 ROMA

4) Di dare atto che l'applicazione dell'addizionale comporta un gettito presunto di Euro 366.000,00, da iscrivere al Bilancio di Previsione 2011.

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Articolo - 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare, prevista dagli artt. 117 e 119 Cost. (così come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono, altresì, norme di riferimento: la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Ai fini della disciplina dell'imposta devono intendersi, altresì, richiamate tutte le ulteriori normative

vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo - 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Villaricca, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo - 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti, aventi il domicilio fiscale nel Comune di Villaricca, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo - 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata, applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito, di cui all'art. 165, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo- 5

Variazione dell'aliquota

L'aliquota è fissata per l'anno 2011 nella misura di 0,2 punti percentuali.

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi degli artt. 42 e 47, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La predetta deliberazione ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito, individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovrà avvenire non oltre il 15 febbraio dell'anno di riferimento.

In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, salvo diversa disposizione, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Articolo - 6

Modalità di versamento

Il versamento dell'addizionale dovrà essere effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo - 7

Funzionario responsabile

Con Deliberazione di Giunta Comunale, si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo - 8

Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Articolo - 9

Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2011

IL SINDACO
Avv. Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele Ronza

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- **E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 30/06/2011 per rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).**
- **E' stata trasmessa con elenco tramite e-mail, in data 30/06/2011, ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).**

Dalla residenza comunale Lì 30/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- **E' divenuta esecutiva il giorno 30/06/2011**
- **Con la dichiarazione di immediata esecutività di cui alla deliberazione all'interno.**
- **Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)**

Dalla residenza comunale Lì: 30/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. Tributi

Della residenza municipale lì: ____/____/____

Copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta da parte del responsabile:

Addì ____/____/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____